

L'agente fiscale non ha altro interesse, o signori, che quello di esigere, ma non ha e non deve avere interesse nel riparto tra i singoli individui; se vi è qualcuno che abbia autorità di dire ad un comune: voi dovete essere gravato, o dovete essere soltanto sgravato di tanto, questo sarà il Consiglio provinciale, una accolta di pari, di eletti, non mai un agente fiscale.

Che se voi per un contrapposto desideraste di adottare un provvedimento più speditivo, ma allora a che facciamo tutte queste discussioni? Il signor ministro delle finanze ha, nell'articolo 5 della legge del 14 luglio 1864, tutte le facoltà che gli occorrono: sentire il Consiglio provinciale in via di preavviso e poi fare il riparto di tutte le imposte. Però, egli medesimo, e mi permetta che io glielo dica, egli medesimo forse rifugirà dalla grave responsabilità che verrebbe a pesare sopra di lui, egli forse desidererà di allontanare da lui lo incarico di studiare, di risolvere, e di pronunziare sopra materie gravissime e con pericolo di errare. Però se il ministro ripugna di subire quest'incarico così geloso e difficile, allora troviamo noi modo di farlo eseguire da coloro che ne hanno i mezzi e si trovano in condizione di poterlo operare.

Le ragioni che vi ho esposte, o signori, vi dimostrano, in primo luogo, che non si potrebbe ulteriormente differire il disgravio di quelle provincie che vi hanno diritto in virtù delle consegne, prorogando per due anni, 1866 e 1867, l'esazione sulle basi delle quote catastali; in secondo luogo, che il procedimento che vi è proposto negli articoli 3 e 4 praticamente riuscirà, io ritengo, assolutamente impossibile, non condurrà nè all'esazione della principale, nè a quella dei centesimi addizionali, e metterà infine quel collegio stesso, che voi volete creare e che sembra in apparenza riunire tutte le maggiori garanzie, nella condizione un bel giorno o di sciogliersi senza far nulla, o di dare una di quelle decisioni che sarebbero improntate unicamente alla necessità di far presto, e questi consiglieri e delegati nell'impossibilità di potere contrabbilanciare l'influenza degli agenti fiscali, finirebbero poi per sottoscrivere tutto ciò che vorrebbero gli agenti fiscali, e questo per la specialità dell'ufficio, per la maggior perizia, per l'insistenza (non dico per altre meno plausibili ragioni) finiranno sempre per avere, o per sè sole, o per coalizioni, la prevalenza nelle deliberazioni; e ciò senza nemmeno averne la responsabilità.

Io prego i miei colleghi delle antiche provincie, a cui questa materia specialmente riguarda, di prendere in dovuta considerazione le ragioni che ho esposto, ed io sono pronto ad abbandonarle perchè, sebbene sieno il prodotto in me di una convinzione meditata e di una esperienza pratica, quando altrimenti fosse, io mi saprei però acconciare, non volendo eccitare dissidii, pago soltanto di aver fatto, come in tutte le altre, anche in questa occasione, quello che la coscienza del mio dovere mi detta.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Cavallini. Lo pregherei di fare in questa occasione lo svolgimento delle sue proposte, onde non avervi a ritornare.

CAVALLINI. Accetto il consiglio del signor presidente e lo accerto che sarà mio dovere di soddisfare al desiderio suo.

Signori, io mi propongo sempre di seguire il buon esempio, e questo esempio mi fu dato oggi dall'onorevole Lanza, il quale ha parlato con una calma ed una dignità che, confesso il vero, mi ha quasi totalmente disarmato; quindi io depongo sull'altare della concordia i miei vivi risentimenti, che intendeva esporre, tanto contro la condotta del Governo in questo gravissimo argomento, quanto contro il fatale sistema delle denunce, consacrato dalla legge 14 luglio 1864, e contro le funestissime conseguenze che ne sono derivate. (*Bravo!*)

L'onorevole Lanza per di più sfiorò nel suo discorso tutto il terreno da capo a fondo che io intendevo percorrere. Io che non amo ripetere gli argomenti da altri adottati, e tanto meno tediare la Camera, devo necessariamente restringermi d'assai nel mio compito.

Il terreno sul quale si trova il signor ministro delle finanze non può essere più difficile. Egli non ha niente in mano; egli è fuori della legge; e se noi attentamente esaminiamo senza passione e nell'interesse solo della verità le diverse disposizioni che dal 1864 il Parlamento ed il Governo d'allora in poi hanno adottate, ci convinceremo immediatamente che niuna di esse può in alcun modo avere oggi la sua applicazione.

La legge del 1864 è inesequibile, perchè sono trascorsi i termini tassativi entro i quali le operazioni dalla medesima prescritte dovevano essere compiute.

Del pari il decreto, ora rammentatoci, del 13 febbraio p. p., se fa fede delle buone intenzioni del signor ministro, invano avrebbe potuto raggiungere il suo scopo.

Per poco che si consideri il tenore di quel decreto, è forza persuadersi che, a fronte della legge, esso non può avere la menoma forza, ed è radicalmente nullo. E, fra le tante prove, una sola io addurrò, ed è quella della sostituzione fattasi, per parte del solo potere esecutivo, di un tribunale diverso da quello contemplato dalla legge del 14 luglio 1864.

Infatti, l'esame definitivo di tutte le questioni intorno alle denunce era da quella legge demandato alle Commissioni di sindacato, ed in via di appello, alle Commissioni provinciali; il signor ministro ha creduto di far meglio, sostituendo a dette Commissioni il Consiglio provinciale ed una Commissione eletta dal Consiglio provinciale stesso; ma evidentemente egli con ciò ha invaso il potere legislativo, perchè questa sostituzione era a lui interdotta, e quindi il suo decreto non può avere esecuzione alcuna. Aggiungasi che tutti i sette Consigli provinciali uscirono dai termini dello stesso decreto! È adunque urgentissimo il provvedere